



STATUTO

della "LEGA LOTTA AIDS E TOSSICODIPENDENZA"

ART. 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt. 36 e segg. Codice Civile, ed ai sensi del D.Lgs 117/2017 è costituita con sede in Messina un'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Lega Lotta Aids e Tossicodipendenza" - indicata con la sigla - "LELAT"

Conseguentemente all'iscrizione dell'Associazione Nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" e diverrà "Lega Lotta Aids e Tossicodipendenza E.T.S." - indicata con la sigla - "LELAT E.T.S.", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di MESSINA. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di MESSINA non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di MESSINA.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 2

L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà; ha carattere di utilità sociale e può svolgere attività nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione anche nei confronti di persone socialmente svantaggiate, socie e non socie, o persone portatrici di handicap; non ha scopo di lucro, e rientra nella disciplina prevista dall'art.5 comma 1 del codice del Terzo Settore.

L'Associazione è contraria all'uso della droga che considera fuga dalla realtà della vita e dalle responsabilità proprie dell'uomo.

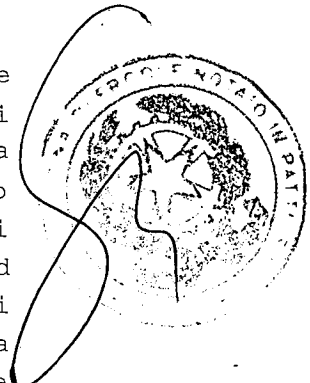
L'Associazione ispira le sue iniziative al rispetto della personalità globale dell'uomo ed è pertanto contraria ad ogni forma di emarginazione; di violenza, di sopraffazione e di primato aprioristico.

L'Associazione si pone pertanto, nei confronti degli emarginati, in atteggiamento di rispetto della loro ineliminabile dignità umana, di sforzo di comprensione della loro storia personale, di condivisione e di solidarietà non

ALLEGATO "B"

N. 29732 REPERTORIO

N.13929 RACCOLTA



permissivista ma responsabile.

#### FINALITA'

#### ART. 3

L'associazione opera nei seguenti settori, specificatamente previsti dall'art. 5 c.1 del Codice del Terzo Settore e precisamente:

- \* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- \* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- \* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- \* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- \* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- \* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- \* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- \* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- \* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- \* agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18/08/2015 n. 141 e successive modificazioni.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- \* Promuovere e sostenere iniziative proprie ed anche di altri gruppi di solidarietà dirette ai sieropositivi, ai

tossicomani, agli alcol-dipendenti ed in generale a tutti coloro che patiscono dipendenze in genere, per aiutarli a trovare la forza e la volontà di liberarsi dalle dipendenze psichiche patite ed a reinserirsi positivamente nella società;

\* Aiutare le famiglie dei sieropositivi e dei soggetti sopra specificati ad uscire dall'isolamento angoscioso in cui sono abbandonate dalla società organizzata e ad inserirsi nell'azione sociale per la salvezza dei giovani dall'auto-distruzione;

\* Promuovere, sostenere e condividere iniziative di lotta contro l'ignoranza, l'emarginazione e il disservizio di cui sono vittime omosex, sieropositivi, tossicodipendenti e tutti i soggetti sopra specificati in genere, premendo perché le istituzioni compiano interamente il proprio dovere in tale direzione e perché siano mobilitati i mezzi adeguati alla portata del problema;

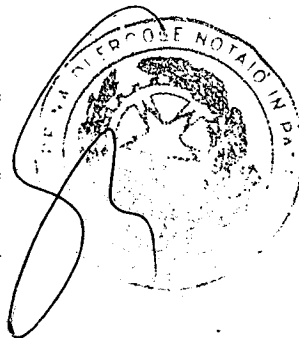
\* Sostenere, anche con la propria partecipazione, l'opera di informazione diretta, globale e corretta e di prevenzione nelle scuole, nei posti di lavoro, nel territorio, come presupposto di un vasto e consapevole movimento di autodifesa dei giovani.

#### ATTIVITA' GENERALI e ATTIVITA' SECONDARIE

##### ART. 4

Per raggiungere gli scopi suddetti L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) Promuovere e costituire concrete iniziative per sieropositivi, tossicodipendenti, per tutti i soggetti sopra specificati e per le loro famiglie, quali: strutture sanitarie, centri psicoterapici, centri di accoglienza e comunità residenziali o diurne in cui ospitarli;
- 2) Favorire l'estensione di attività volontarie e solidaristiche a favore dei predetti, ad opera di gruppi animati da seri e concreti propositi, nell'ambito di un coordinamento di tutte le iniziative pubbliche e private;
- 3) Avanzare proposte operative alle istituzioni decentrate del potere locale (consigli di quartiere, USL, distretti scolastici etc.) per aiuto a tutti i soggetti sopra citati, nel proprio ambito territoriale e per attività di educazione alla salute;
- 4) Chiedere alla pubblica amministrazione (Comuni, provincia, Regione, stato, Enti Pubblici) la messa a disposizione dell'associazione e di altri gruppi, di immobili e terreni, nonché il finanziamento per il restauro, le attrezzature e la gestione degli spazi acquisiti, da utilizzare per le iniziative indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo;
- 5) Organizzare servizi, attività culturali, attività formativa ed integrativa dell'obbligo scolastico, attività dirette alla formazione professionale ed al reinserimento nel mondo del lavoro, ed ogni altra iniziativa atta ad elevare il livello di conoscenza globale sul problema dell'Aids, della



droga e delle dipendenze in genere, nonché all'educazione alla salute dei cittadini, alla presa di coscienza del valore pregiudiziale della lotta contro le dipendenze e l'AIDS nella complessiva aspirazione della gente alla pace e a una convivenza civile;

6) Stabilire rapporti con gli ambienti del teatro, del cinema, della musica, delle arti figurative, delle comunicazioni audio-visive, dell'informazione, delle attività educative e formative (Provveditorati), delle attività sportive dilettantistiche al fine di sensibilizzarli sul problema dell'Aids e della droga e sollecitare una seria produzione culturale di sostegno alla lotta contro l'Aids e la droga.

7) Offrire tramite i propri soci servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art.1 della L.08/11/1991 n. 381 nonché attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1 della citata normativa;

8) Gestire servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria alla risposta dei bisogni di persone anziane, handicappate e svantaggiate ex legge 381/91 lettera A);

9) Promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi sociali;

10) Attivare e gestire servizi socio-psico-assistenziali orientati alla prevenzione del disagio, della tossicodipendenza e delle patologie compulsive;

11) Svolgere attività sociali per anziani, portatori di handicap, minori, persone in stato di bisogno, tossicodipendenti, alcool dipendenti, giocatori di azzardo patologici, malati di AIDS ed HIV positivi con prospettiva di accoglimento in "Case Albergo", "Comunità Alloggio" o "Centri socio riabilitativi" con tutte le attività connesse.

Questi fondamentali indirizzi di attività costituiscono l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere L'Associazione.

Inoltre l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite e pertanto può:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque possessore;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche

e private, società di persone e di capitali per il perseguimento di creazione di posti di lavoro ed inclusione delle persone fragili ed in generale per attuare il proprio scopo.

L'organo deputato all'individuazione delle attività secondarie e strumentali che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo

#### SOCI

#### ART. 5

Possono essere soci dell'Associazione adulti e giovani, di ambo i sessi, interi nuclei familiari, operatori socio-psico-medici, educatori, ed altri esperti che accettino l'ispirazione generale e la finalità dell'Associazione.

L'attività del socio, in quanto rivolta al volontariato, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta

#### ART. 6

Tutti gli associati, hanno diritto di partecipazione alle attività dell'associazione.

Ogni associato maggiorenne, purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonchè a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta.



In particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: la richiesta formulata dovrà essere specifica, il Presidente o altro CONsigliere da questi delegato, provvederà a comunicare la data e l'ora alla quale i libri saranno a disposizione del socio che ne ha fatto richiesta. Il giorno stabilito, che potrà essere modificato in caso di impossibilità certificata del richiedente, ed all'ora stabilita, il Presidente o il Consigliere delegato, metterà a disposizione del richiedente i libri richiesti.

L'estrazione di eventuali copie dovrà essere eseguita a spese del richiedente.

La partecipazione dei soci all'elaborazione dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro dirigenziale del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente partecipazione e la democrazia interna, e la precisa caratterizzazione dell'Associazione nella realtà sociale esterna.

#### ART. 7

Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al comitato direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

#### ART. 8

Il comitato-direttivo esamina le domande di ammissione a socio e delibera su di esse.

In caso di rigetto della domanda il Comitato direttivo deve motivare la delibera di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea in occasione della successiva convocazione

#### ART. 9

I soci sono tenuti:

- \* al pagamento della quota sociale;
- \* alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quote straordinarie.

#### ART. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle indicazioni del presente statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea.

I soci morosi possono essere con deliberazione dell'assemblea

sospesi dalla partecipazione all'attività e dal godimento dei diritti associativi.

I soci che disertano ingiustificatamente tre riunioni consecutive dell'assemblea vengono sospesi dall'attività e dai diritti associativi.

#### PATRIMONIO SOCIALE

##### ART. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

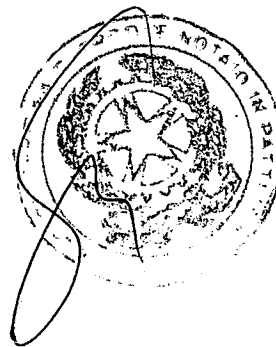
- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, da chiunque effettuati, anche non soci, i quali in questo caso assumeranno la qualifica di "sostenitori non soci"
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

L'associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- eredità, donazioni o legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione e devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la



ripartizione non siano imposti dalla legge

#### ART. 12

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### BILANCIO

#### ART. 13

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'esame e l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione dei revisori dei conti; entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo

I bilanci preventivi e consuntivi devono restare depositati nella sede sociale. Ogni socio ne può prendere visione.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione

#### ART. 14

L'Associazione non ha finalità di lucro. Le cariche di Presidente e di Consiglieri sono esercitate a titolo gratuito. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### L'ASSEMBLEA

#### ART. 15

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità al presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci, che deve essere convocata almeno una volta l'anno, può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa: elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento

delle elezioni.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto recapitato a domicilio o anche con modalità diverse, anche per vie telematiche o per posta elettronica, presso l'indirizzo comunicato dal socio interessato..

L'assemblea ha tutti i poteri deliberativi.

Elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il collegio dei revisori dei conti;

Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale (ove quest'ultimo sia ritenuto obbligatorio od opportuno), il bilancio preventivo.

Approva il programma ed il piano annuale delle attività sociali, stabilisce i settori di attività e ne nomina i responsabili.

Approva gli stanziamenti per le iniziative dell'Associazione; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Approva il regolamento interno, le modifiche all'atto costitutivo, e lo scioglimento dell'associazione.

#### ART. 16

L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea straordinaria è convocata inoltre:

\* tutte le volte che il comitato direttivo lo reputi necessario;

\* ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio dei revisori dei conti;

\* allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

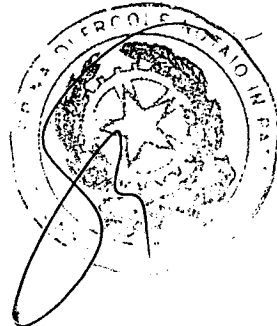
L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta e la convocazione potrà avvenire con modalità diverse, anche per vie telematiche o per posta elettronica, presso l'indirizzo comunicato dal socio interessato.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote associative.

E' consentito ai soci che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il



voto a scrutinio segreto.

Gli associati possono altresì farsi rappresentare in Assemblea solo da un'altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

ART. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, con la maggioranza dei presenti o per acclamazione.

Alla votazione partecipano tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso

Tutti i soci per i quali non ricorra una delle sopra specificate cause di ineleggibilità, possono essere liberamente eletti negli Organi Amministrativi dell'Associazione.

Le relative votazioni per l'elezione dovranno avvenire secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma codice civile.

ART. 20

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua vece, da un vicepresidente o da un presidente nominato dall'assemblea stessa.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea o da chi lo ha redatto viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio di qualunque categoria può prenderne visione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione è viene nominato dall'Assemblea degli Associati.

Esso è composto da cinque membri, all'interno dei quali si elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelto tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è titolare della firma sociale.

Il Vice Presidente più anziano di età o in mancanza il più giovane, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

Tutti i membri del Direttivo, nonché i responsabili dei settori di attività, prestano la loro opera gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Qualora un membro del direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, decade e viene sostituito fino alla fine del mandato da altro membro eletto su indicazione dell'Assemblea o degli altri membri del direttivo in carica.

ART. 22

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei cinque membri.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, secondo scadenze prefissate o quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del consiglio medesimo.

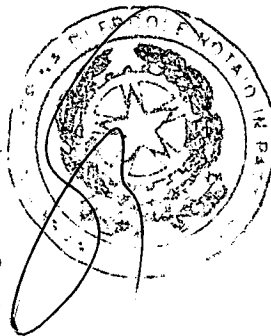
In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con qualunque strumento idoneo (per vie telematiche o per posta elettronica) anche senza rispettare il predetto termine.

Le dimissioni scritte della maggioranza del consiglio direttivo fanno ritenere dimissionario tutto il consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea

In particolare il Consiglio Direttivo:

1. elegge nella prima seduta le cariche sociali all'interno del Consiglio,
2. convoca l'Assemblea dei soci,
3. cura l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea,



4. predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio o il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
5. individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
6. predispone il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative,
7. predispone il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per la approvazione,
8. delibera in merito all'ingresso di nuovi associati, motivandone il rigetto, al recesso o all'esclusione,
9. designa i propri delegati alle singole attività, o i propri rappresentanti nei vari organismi esterni;
10. stabilisce i criteri dei rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
11. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il comitato direttivo esegue i deliberati dell'assemblea, predispone il programma di attività da sottoporre all'assemblea, e nell'ambito del programma approvato dall'assemblea, stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale e propone i bilanci.

#### ART. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente. tutte le di lui mansioni spettano ai Vice Presidenti disgiuntamente.

#### ORGANO DI CONTROLLO

#### Art. 24

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori, composto da tre controllori effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche n Controllore supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono anche nominati due controllori supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico deve essere nominato un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- \* un soggetto iscritto al registro dei revisori Legali;

oppure un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi ed almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:  
\* soggetti iscritti al registro dei Revisori Legali; oppure soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

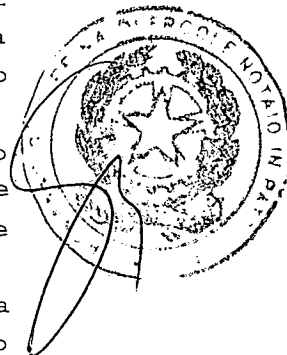
Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che, essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche, perdano tali predette qualità

L'Organo di Controllo

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs 8.6.2001



n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

Le delibere del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi nè il voto per delega nè il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche a distanza

con le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati.

ART. 25

La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'Art. 28 del CTS.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

La decisione di scioglimento dell'associazione e la sua messa in liquidazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/4 degli associati.

ART. 27

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, salva la diversa destinazione imposta dalla legge, in mancanza di decisioni al riguardo alla Fondazione Italiana Sociale.

ART. 28

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme in materia di Enti del Terzo Settore (e in particolare la legge 6.6.2016 n. 106, il D.Lgs 3.7.2017 n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili le norme del codice civile.

ART.29

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati
- b) il libro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

ART. 30

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro diverrà operativo e l'Associazione vi sarà iscritta.

Esclusivamente per tali disposizioni pertanto rimmarrà in vigore, in via transitoria, lo statuto previgente.

F:to Edoardo Bucca n.q. - Giuseppina Bonanno Notaio

Copia conforme all'originale

Patti li

11 MAG 2021

